

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).

La presente legge è composta di 9 articoli e interviene in modifica della Legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale.

Viene introdotto (all'articolo 1) il concetto più ampio di animale "da affezione", che va a sostituire quello di animale "da compagnia" pur ricomprendendolo, e che si applica a tutti i cani, compresi i cani da caccia e da tartufo.

Uno dei punti più salienti della legge (articolo 2) è quello dell'eliminazione della catena come metodo di contenzione e governo dei cani: si tratta di una misura innovativa e unica in Italia. Al principio dell'eliminazione della catena sono concesse poche e certificate deroghe, dovendosi tenere conto dei necessari tempi di adeguamento da parte dei proprietari.

La legge inoltre introduce anche il concetto di qualità di cibo e acqua e non solo di quantità, e prevede che la Giunta regionale adotti un nuovo regolamento, con chiare istruzioni per i privati che possiedono animali da affezione.

Con l'articolo 4 viene dato notevole impulso alla pet therapy e a tal fine la Giunta regionale, previa intesa con la Commissione consiliare competente, dovrà predisporre sia le linee guida per l'applicazione di queste terapie che i protocolli operativi, compresa l'individuazione di figure professionali dedicate e adeguatamente formate.

Altra importante novità è quella dell'apertura delle strutture ospedaliere pubbliche e private agli animali d'affezione, al fine di consentire alle persone ricoverate di ricevere la visita dei loro animali. Ovviamente anche in questo caso verrà predisposto apposito disciplinare, data la delicatezza e il rilievo degli aspetti socio-sanitari connessi.